

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2537 del 30/04/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2658 del 26/05/2021 intestata a SOCIETA' IMBALLATORI FORLIVESI S.N.C. DI MESCOLINI MASSIMO E C. per lo stabilimento adibito a fabbricazione imballaggi in genere sito in Comune di Forlì, Via Borgo Sisa n. 9/C.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2646 del 30/04/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trenta APRILE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2658 del 26/05/2021 intestata a SOCIETA' IMBALLATORI FORLIVESI S.N.C. DI MESCOLINI MASSIMO E C. per lo stabilimento adibito a fabbricazione imballaggi in genere sito in Comune di Forlì, Via Borgo Sisa n. 9/C.

IL DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2658 del 26/05/2021 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' IMBALLATORI FORLIVESI S.N.C. DI MESCOLINI MASSIMO E C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Borgo Sisa n. 9/C. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a fabbricazione imballaggi in genere, sito in Comune di Forlì Via Borgo Sisa n. 9/C"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla ditta in data 01/06/2021;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende:

- all'Allegato A e relativa Planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- impatto acustico;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 19/12/2024, acquisita al Prot. Com.le 157101 e da Arpae al PG/2024/230764, da **SOCIETA' IMBALLATORI FORLIVESI S.N.C. DI MESCOLINI MASSIMO E C.** per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 D.Lgs. 152/2006 (nuovo titolo abilitativo);
- Impatto acustico (modifica sostanziale);

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

Dato atto che, trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, quindi come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Com.le 160630 del 31/12/2024, acquisita da Arpae con PG/2024/235650, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Dato atto che con Nota Prot. Com.le 4868 del 15/01/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/7435, il SUAP del Comune di Forlì ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 27/01/2025 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Com.le 9810 e da Arpae al PG/2025/15731;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 929 del 07/01/2025, acquisita al PG/2025/1533, il Comune di Forlì ha espresso il seguente parere: *"Vista la domanda di modifica sostanziale di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale da cui si evince che:*

- l'attività è svolta solo in periodo diurno e all'interno dell'edificio, il filtro di aspirazione sarà posizionato esternamente e che la stessa rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;
si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endoprocedimento depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006: Rapporto Istruttorio acquisito in data 29/04/2025, ove il responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi ed ha proposto l'introduzione dell'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA";

Evidenziato che l'adozione dell'aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2658 del 26/05/2021 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' IMBALLATORI FORLIVESI S.N.C. DI MESCOLINI MASSIMO E C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Borgo Sisa n. 9/C. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a fabbricazione imballaggi in genere, sito in Comune di Forlì Via Borgo Sisa n. 9/C"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla ditta in data 01/06/2021, come segue:

- **Introduzione dell'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Verificato che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori come previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale di Arpaee n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpaee DEL_2025_29 del 19/03/2025 di conferimento *ad interim* dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena al Dott Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpaee per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **assumere**, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisa come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L. n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L. n. 241/1990.
2. Di **aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2658 del 26/05/2021 ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SOCIETA' IMBALLATORI FORLIVESI S.N.C. DI MESCOLINI MASSIMO E C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Borgo Sisa n. 9/C. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a fabbricazione imballaggi in genere, sito in Comune di Forlì Via Borgo Sisa n. 9/C"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì alla ditta in data 01/06/2021, **come segue:**
 - **Introduzione dell'ALLEGATO B "EMISSIONI IN ATMOSFERA", parte integrante e sostanziale del presente atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2658 del 26/05/2021.
4. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-2658 del 26/05/2021 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche nuova autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., relativa alle emissioni dello stabilimento di costruzione di imballaggi in genere in legno.

Lo stabilimento è attualmente autorizzato con AUA adottata da Arpaе di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-2658 del 26/05/2021, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 01/06/2021 prot. n. 59092, comprensiva di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale e valutazione di impatto acustico, e con l'istanza di modifica sostanziale di AUA di cui sopra la Ditta intende inserire anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'istanza di AUA in oggetto non può essere considerata per le emissioni in atmosfera come modifica sostanziale dal momento che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera non è ricompresa nell'AUA vigente. Pertanto relativamente all'istanza in oggetto per le emissioni in atmosfera trattasi di "nuovo stabilimento" soggetto a prima istruttoria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì, con nota prot. 160630 del 31/12/2024 acquisita da Arpaе con PG/2024/235650 del 31/12/2024, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpaе Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/235693 del 31/12/2024, aggiornata in data 29/01/2025 con nota PG/2025/17171, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpaе, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpaе del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della Ditta.

Con nota PG/2024/235693 del 31/12/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota P.G.N. 25281 del 03/03/2025, acquisita al prot. di Arpaе PG/2025/40718 del 03/03/2025, il Comune di Forlì ha espresso parere favorevole dal punto di vista urbanistico, come di seguito riportato:

"In merito alla richiesta di parere da parte di ARPAE di cui all'oggetto;

CONSULTATI

- la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (P.G. 157101/2024 e segg.);
- gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 13 del REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE);

VERIFICATO

- che l'area, sita a FORLÌ in Via Borgo Sisa n. 9/C catastalmente distinta al Fg. 73 p.ila 60 risulta avere destinazione agricola ed è zonizzata come Sottozona E6.1 — Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di pregio ambientale e storico - culturale - Ambiti fluviali della vegetazione ripariale - art. 96 delle norme di RUE e Sottozona E6.3 - Aree di tutela e valorizzazione del territorio rurale di pregio ambientale e storico - culturale — Ambiti della pianura - art. 99 delle norme di RUE;
- che l'area risulta interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata dai perimetri delle Aree di potenziale allagamento — art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico — art. 32 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata dai perimetri delle Aree a Vulnerabilità alta - art. 50 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata dai perimetri delle Aree ad elevata probabilità di esondazione (tempo ritorno non superiore a 30 anni) — art. 3, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico - art. 32 delle norme di PSC;
- che l'area risulta interessata dai perimetri delle Aree a moderata probabilità di esondazione (tempo ritorno non superiore a 200 anni) — art. 4, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico - art. 32 delle norme di PSC;
- che la ditta svolge attività di costruzione di imballaggi in genere in legno;

Viste le integrazioni pervenute con nota in atti con PG 9810 del 21/02/2025, in relazione allo stato di fatto legittimo della destinazione d'uso;

Rilevato — dalle integrazioni presentate - che l'attività svolta negli immobili aziendali è conforme in virtù della concessione in sanatoria rilasciata n.10608/08 e dell'abitabilità rilasciata n.10628/08 e che successivamente l'uso è stato confermato anche con istanza SCIA per completamento lavori PG. 103066/20, conclusasi con agibilità PG.60527/21 e successiva richiesta AUA PG.59092/21 (nota Unità Edilizia del 27/02/2025);

SI ATTESTA

- la conformità urbanistica del sito proposto - corrispondente allo stabilimento di Via Borgo Sisa n.9/C, catastalmente distinto al Foglio 73 Part. 60 - per l'attività svolta dalla Richiedente.”.

Con nota PG/2025/41312 del 04/03/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“(…omissis…)”

Descrizione del ciclo produttivo generale e materie prime impiegate

La ditta svolge attività di produzione imballaggi in legno (bancali di varie misure e gabbie) e in particolare svolge l'attività di:

- taglio legno con macchine troncatrici seghe a nastro e seghe circolari ed assemblate con chiodatrici

(...omissis...)

EMISSIONE E1 MACCHINE DI TAGLIO TRONCATRICI

Al punto di emissione E1 sono convogliati i fumi provenienti dalle macchine troncatrici seghe a nastro e seghe circolari le cui emissioni di polveri vengono aspirate e convogliate in un impianto di abbattimento filtro a maniche.

Le parti lavorate vengono assemblate con chiodatrici L'attività sopra descritta è compresa nel punto 4.3.1 Criteri CRIAER lavorazioni meccaniche in genere tranciatura troncatura taglio squadratura bordatura ecc) e il punto 4.5 della DGR 1769/2010 e smi dove fissa lo stesso limite delle polveri totali a 10 mg/Nmc.

Visionando la schede tecniche dell'impianto di abbattimento di E1, è stata ricalcolata una velocità di attraversamento del mezzo filtrante pari a 0.015 m/s, quindi conforme a quanto previsto dai riferimenti riportati nel punto 3.2.1 del Capitolo 3 dei Criteri Criaer.

Emissione E1

Portata	4800 Nmc/h
Altezza	6 m
Durata	8 h/giorno
Frequenza	1
Sezione	0,2 mq
Impianto di abbattimento	filtro a maniche
Inquinanti	Concentrazione massima
polveri totali	10 Nmc/h
Frequenza monitoraggio	annuale

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopra citati con obbligo monitoraggio annuale della nuova emissione E1
- effettuare la messa a regime emissione E1

Conclusioni

In relazione a quanto sopra rilevato, si ritiene che non sussistano elementi ostativi all'accoglimento del rilascio dell'AUA nel rispetto delle prescrizioni e dei valori limite sopra richiamati.”.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 06/03/2025 prot. 60737, acquisita al prot. PG/2025/43011 del 06/03/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In relazione all'oggetto, esaminata la documentazione pervenuta in data 19/12/2024 ns prot. 0336686/2024,

premesso che trattasi di attività classificabile come industria insalubre di seconda classe, elenco C),

*n. 5 ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 esistente in contesto prevalentemente agricolo ma con la presenza di alcuni recettori residenziali nelle vicinanze,
tenuto conto dell'assenza di sostanze pericolose tra le materie prime ai sensi dell'art. 271 comma 7 bis del D.lgs. 152/2006,
valutate le caratteristiche dell'emissione E1 ed il suo posizionamento,
per quanto di specifica competenza della Scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica si esprime
PARERE FAVOREVOLE.”.*

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 19/12/2024 prot.n. 157101, acquisita al protocollo di Arpae PG/2024/230764 del 19/12/2024, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C1 - CALDAIA RISCALDAMENTO AMBIENTI (MWt <0,034 a metano - riscaldamento uffici)

EMISSIONI C2-C3 - 2 RISCALDATORI A PARETE uguali (MWt <0,034 ciascuno, a metano - riscaldamento reparto produttivo)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di costruzione di imballaggi in genere in legno **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1- TAGLIO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	4.800	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione E1** con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1**, e per un periodo di 10 giorni, il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime della emissione E1 si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) **oltre ai risultati** dei rilievi di cui al precedente punto 5., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio della emissione E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
8. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data,

orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel **registro dei monitoraggi discontinui** di cui al precedente **punto 8**. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

11. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti installati sulla **emissione E1** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti) deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

12. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di

riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpa e SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

13. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non

calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

14. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n.

152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

15. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.